

Corte di Cassazione - Sezione III penale - Sentenza 13 aprile 2015 n. 14988

Omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali - Gip - Richiesta di emissione di decreto penale di condanna - Modestia dei versamenti - Assoluzione ex art. 129 c.p.p. - Giudizio di insussistenza del dolo - Conclusioni che presuppongono una valutazione ampia e articolata - Insussistente nel caso di specie - Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente

Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere

Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA** 

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino;

ne procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 27/01/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. DALOISO Elena che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.





## RITENUTO IN FATTO

- 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino ricorre per l'annullamento della sentenza del 27/01/2014 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, richiesto di emettere decreto penale di condanna nei confronti del sig. (OMISSIS) per il delitto di cui al Decreto Legge 2 settembre 1983, n. 463, articolo 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, per aver omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nei mesi di dicembre 2008 (per l'importo di euro 3.210,00) e di gennaio 2009 (per l'importo di euro 978,00), ha assolto l'imputato perche' il fatto non costituisce reato.
- 1.1. Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell'articolo <u>606 c.p.p.</u>, lettera b) ed e), violazione di legge e vizio di motivazione e deduce, al riguardo, che l'episodicita' delle condotte e la modestia dei versamenti omessi non possono costituire elementi dai quali poter univocamente desumere un mero atteggiamento colposo dell'autore del reato ed escludere, di conseguenza, il dolo, trattandosi, comunque, di conclusioni che presuppongono una valutazione piu' ampia ed articolata che caratterizza una cognizione piena del fatto, solo all'esito della quale potrebbe eventualmente apprezzarsene la riconducibilita' a colpa piuttosto che a dolo.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

- 2. Il ricorso e' fondato.
- 2.1. Il Giudice, ritenendo verosimile che la condotta ascritta all'imputato non fosse sorretta dall'elemento psicologico richiesto dalla norma incriminatrice, ha emesso sentenza di assoluzione ex articolo 129 c.p.p., perche' il fatto non costituisce reato, trasponendo esplicitamente al caso si specie il principio di diritto espresso dall'ordinanza di questa Sezione n. 40365 del 19/09/2012, Bottero, Rv. 253682, che aveva ritenuto immune da censure la sentenza di merito che, nel valorizzare l'episodicita' e l'importo contenuto delle inadempienze, aveva assolto l'imputato dal reato di cui al Decreto Legge n. 463 del 1983, articolo 2, per mancanza di dolo.
- 2.2. Tanto premesso, osserva la Corte che la questione posta dal PG ricorrente non riguarda tanto la validita' in se' del principio del quale il Giudice si e' munito per assolvere l'imputato, quanto i presupposti di applicabilita' dell'articolo 129 c.p.p., in caso di richiesta di emissione di decreto penale di condanna.
- 2.3. In base all'articolo <u>459 c.p.p.</u>, comma 3, il giudice che non intenda accogliere la richiesta ha due possibilita': 1) la restituzione degli atti al pubblico ministero; 2) la pronuncia di una sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo <u>129 c.p.p.</u>.
- 2.4. La restituzione degli atti, nella scansione logica e procedurale prevista dalla norma, presuppone l'impossibilita' di emettere, "rebus sic stantibus", la sentenza di proscioglimento e sanziona l'incompletezza delle indagini che non consente al giudice di determinarsi in un senso (accoglimento della richiesta) o nell'altro (pronuncia di sentenza di proscioglimento).
- 2.5. Non e' pertanto compatibile con questo schema procedurale una sentenza di proscioglimento che, esprimendo un giudizio di verosimile insussistenza del dolo, tradisce l'assenza di certezze sul punto e disvela un giudizio di insufficienza probatoria che avrebbe dovuto comportare, semmai, la restituzione degli atti al pubblico ministero.





- 2.6. E' opportuno ricordare che secondo l'arresto di Sez. U, n. 18 del 09/06/1995, Cardoni, Rv. 202375, il giudice per le indagini preliminari puo', qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l'emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'articolo 129 c.p.p., e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorieta' della prova ai sensi dell'articolo 530 c.p.p., comma 2, alle quali, prima del dibattimento non essendo stata la prova ancora assunta l'articolo 129 non consente si attribuisca valore processuale.
- 2.7. Orbene, nella vicenda scrutinata dalla citata ordinanza n. 40365/2012 il datore di lavoro aveva sempre osservato l'obbligo del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, omettendo di versare i contributi soltanto in modo episodico e per un periodo di tempo limitato, rendendo cosi' certo (e non solo verosimile) il convincimento della mancanza dell'elemento soggettivo del dolo generico e della attribuzione della condotta inadempiente a un disguido e dunque a un comportamento colposo, sanzionato in sede civile.
- 2.8. Si e' trattato di giudizio fondato su un piu' ampio accertamento del fatto che, diversamente da quello oggi censurato, non si e' limitato alla mera presa d'atto del limitato numero delle inadempienze e della loro minima entita', ma ha avuto un orizzonte piu' vasto.
- 2.9. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Alessandria.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Alessandria.

